

Trascrizione vincolo di destinazione

Vincolo di destinazione ex art. 2645 *ter* c.c. e fattibilità del piano nel concordato preventivo

Tribunale di Vicenza, decr., 31 marzo 2011 - Pres. Bozza - Rel. Cazzola - O.I.D.A. S.r.l.

Concordato preventivo - Ammissione - Proposta - Piano - Trascrizione vincolo di destinazione ex art. 2645 *ter* c.c. - Preclusione - Fattibilità - Disconoscimento

(legge fallimentare artt. 160, 161, 162, 163; cod. civ. art. 2645 *ter*)

La trascrizione del vincolo di destinazione ex art. 2645 *ter* c.c. eseguita a favore dei creditori di un imprenditore in crisi non è opponibile ai creditori iscritti successivi, in quanto gli interessi meritevoli di tutela ex art. 2645 *ter* c.c. attengono rigorosamente alla sfera della solidarietà sociale e, diversamente opinando, si consentirebbe ad un atto di autonomia privata di incidere sul regime legale inderogabile della responsabilità patrimoniale. Pertanto, di già in sede di ammissione alla procedura di concordato preventivo, va negata la fattibilità del piano che prefigura l'acquisizione delle necessarie risorse finanziarie sulla base della menzionata opponibilità.

Il Tribunale (omissis).

– visto il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo presentato il 14 marzo 2011 da L. e M. D.A. legali rappresentanti della ditta O.I.D.A. S.r.l., con sede in (omissis);

– rilevato che la proposta concordataria prevede tra l'altro l'acquisizione di nuova finanza (per l'ipotizzato importo di euro 340.967,00) derivante dalla liquidazione di tutti i diritti immobiliari dei soci ed amministratori L. e M. D.A., consentendo il ricavato il soddisfacimento dei creditori privilegiati rimasti insoddisfatti e dei creditori chirografari nella percentuale del 11,46 % (cfr. pagina 29 ricorso);

– rilevato che a tal fine i soci ed amministratori L. e M. D.A. con atto del 10 gennaio 2011 hanno costituito un vincolo di destinazione ex art. 2645 *ter* c.c. a favore dei creditori della O.I.D.A. S.r.l. (allo scopo di sanare la situazione debitoria ponendo a disposizione dei creditori il ricavato netto conseguito dalla cessione della nuda proprietà) sul proprio diritto di nuda proprietà indivisa relativo al compendio immobiliare sito a (omissis), immobili peraltro gravati da diritto di usufrutto congiunto riservato ai genitori L.R. e S. D.A. (rispettivamente di anni 90 e 94);

– rilevato che il compendio immobiliare risulta gravato da ipoteca volontaria costituita il 6.10.2005 a favore della Banca Popolare di Vicenza per l'importo di euro

460.000,00 e per un residuo importo di euro 365.209,00, ipoteche tutte iscritte in data antecedente alla costituzione del vincolo di destinazione;

– rilevato che la stessa ricorrente (a pagina 13 del ricorso) evidenzia che in data successiva alla trascrizione del suindicato vincolo di destinazione costituito ex art. 2645 *ter* c.c. i creditori hanno iscritto ipoteche giudiziali (Banca Antonveneta per euro 276.411,72 e Bortolino e Zanetti per euro 250.000,00);

– rilevato che l'art. 2645 *ter* c.c. si riferisce espressamente ad «atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti o persone fisiche»;

– ritenuto che gli interessi meritevoli di tutela richiamati dalla norma sono quelli attinenti alla «solidarietà sociale» e non gli interessi dei creditori di una società insolvente in quanto, diversamente opinando, si consentirebbe ad un atto di autonomia privata, per di più unilaterale, di incidere sul regime legale inderogabile della responsabilità patrimoniale (artt. 2740 e seguenti c.c.) al di fuori di espresse previsioni normative.

– Ritenuto il piano non fattibile in quanto la nuova finanza dipende dall'opponibilità ai creditori del suddetto vincolo;

(omissis).